



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 834

Data 03.08.2022

P.O. 1 Area Affari Generali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero Settoriale: 83

Data 29.07.2022

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1, DENOMINATA AREA AFFARI GENERALI, RIPORTANTE I SEGUENTI ESTREMI: XXXXXX. – CIG: . |
|----------------|---|

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 63 del 07.12.2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. n. 1, denominata "Area Affari Generali" al Dr. Giuseppe Pullara, inquadrato nella categoria C, e sono state attribuite allo stesso dipendente le funzioni di cui all'art. 109, D. Lgs. N. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Richiamati, altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 27.12.2015, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 20.01.2016, esecutiva, con la quale è stato prorogato in via provvisoria il P.E.G. 2016;
- la deliberazione consiliare n. 79 del 23.11.2016, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- il D.P.R. 03.02.2017, con il quale è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il comma 1, dell'art. 250, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm..

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile della P.O. n. 1, denominata Area Affari Generali, riportante i seguenti estremi XXXXXX, è stato, tra l'altro, disposto di approvare il verbale di gara del YY/YY/YYYY, inerente l'incarico di #####, con il quale è stato proposto di affidare detto incarico all'Avv. *****;
- con la citata determinazione, è stato dato atto che, al momento dell'adozione del medesimo provvedimento, erano in corso di acquisizione le verifiche delle dichiarazioni rese dall'Avv. *****, in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., e che, ove le stesse fossero risultate non veritiere, si sarebbe proceduto alla revoca dell'affidamento dell'incarico sopra indicato, con conseguente segnalazione alle Autorità competenti;
- a seguito delle suddette verifiche, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, con PEC prot. n. 103146 del 07.04.2022 (agli atti il giorno successivo al prot. n. 14748), ha comunicato la sussistenza, in capo al predetto professionista, di violazioni definitivamente accertate e non definitivamente accertate, per come meglio esposto nella medesima nota;
- con e-mail del 12.04.2022, è stata trasmessa la nota sopra menzionata dell'Agenzia delle Entrate all'Avv. *****, con l'invito a procedere, con estrema sollecitudine, alla verifica della sua posizione con l'Agenzia delle Entrate, onde ottenere documentazione pienamente liberatoria sulle predette violazioni alla data della presentazione della sua dichiarazione di gara;
- con e-mail 16.06.2022, agli atti al prot. n. 26188 in data 22.06.2022, l'Avv. ***** ha sostanzialmente asserito – in merito ai carichi definitivamente accertati riportati nella citata nota dell'Agenzia delle Entrate – che:
 - le cartelle di pagamento cui gli stessi sono riferiti sono relative ad imposta di registro per tassazione atti giudiziari;
 - dette cartelle sono state emesse a carico del predetto professionista quale coobbligato in solido con Riscossione Sicilia SpA, oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione;
 - benché dette cartelle siano state emesse a suo carico, in qualità di obbligato in solido, le stesse sarebbero dovute essere pagate da Riscossione Sicilia S.p.A. in quanto parte soccombente nei procedimenti giudiziari di riferimento, pagamento che sarebbe stato più volte sollecitato dallo stesso professionista alla predetta società;
 - in riscontro ai predetti solleciti Riscossione Sicilia avrebbe dato rassicurazioni circa l'intenzione di procedere al pagamento;
 - a seguito dell'invio della suddetta comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con l'e-mail sopra riportata, di avere richiesto la rateizzazione del maggior debito inoltrato al concessionario della riscossione e ciò per farsi parte diligente; avrebbe poi provveduto a richiedere all'obbligato sostanziale, Agenzia delle Entrate-Riscossione, il rimborso di dette somme;
 - alla data di presentazione della dichiarazione di gara, era in piena buona fede, atteso che era stato più volte rassicurato del pagamento da parte dell'obbligato Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - ha richiesto all'Agenzia delle Entrate di emettere nuova dichiarazione in merito alla verifica sopra riportata, attivata da questo Ente;

- con PEC prot. n. 29444 del 12.07.2022, questo Comune di Favara ha comunicato al professionista che – nonostante le suddette rassicurazioni fornite con l'e-mail del 16.06.2022 - nulla è pervenuto dall'Agenzia delle Entrate rispetto a quanto precedentemente segnalato da detto Ente in merito alla posizione debitoria a carico dello stesso e che, pertanto – anche alla luce del lungo lasso di tempo decorso da quando l'Avv. ***** ha appreso delle suddette irregolarità (giusta e-mail del 12.04.2022) -, ove entro il termine di giorni dieci a far data della medesima PEC – non fosse pervenuta l'attestazione in parola dell'Agenzia delle Entrate, si sarebbe proceduto all'adozione dei provvedimenti consequenziali di competenza a carico dello stesso avvocato;
- essendo decorso infruttuosamente il predetto termine, con PEC del 21.07.2022, prot. n. 30791, si è proceduto ad inoltrare all'Avv. ***** formale comunicazione di avvio del procedimento - ex artt. 7 e 8, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni - di revoca dell'affidamento dell'incarico di cui al provvedimento indicato in oggetto, specificando, tra l'altro, che detto procedimento si sarebbe concluso entro il termine di giorni trenta dalla data della medesima PEC.

Tutto ciò premesso,

Viste le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione al procedimento di affidamento dell'incarico in parola e rese - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni – dall'Avv. ***** – giusta offerta dell'11.03.2022 (inviata a mezzo raccomandata a r. ed acquisita agli atti dell'Ente il 17.03.2022 al prot. n. 11304);

Preso atto che, tra le suddette dichiarazioni, risulta la seguente:

1. l'insussistenza delle cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto, altresì, che – a seguito delle verifiche disposte da questo Ente sulla veridicità della suddetta dichiarazione – l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo ha fatto presente che, a carico dell'Avv. *****, risultano sia violazioni definitivamente accertate che violazioni non definitivamente accertate, giusta PEC del 07.04.2022, registrata sul Registro Ufficiale al n. 103146 (agli atti del Comune di Favara al prot. n.14748/08.04.2022);

Vista la predetta PEC e rilevato che le violazioni definitivamente accertate risultano di gran lunga superiori all'importo (di € 5.000,00) di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 1, commi 986 e 988 della Legge 27.12.2017, n. 205;

Visto l'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss. mm. e ii. che, sostanzialmente, dispone l'esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto dell'operatore economico che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Tenuto conto che il predetto Codice dei Contratti disciplina, all'art. 17, anche i servizi legali;

Viste le Linee guida n. 12, inerenti l'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Richiamato il punto 1.1.1 delle predette linee guida che riporta quanto segue:

Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;

Vista la delibera ANAC n. 303 dell'1.04.2020, con la quale – a seguito di apposita richiesta di parere di un Comune – è stato chiarito quanto segue:

Gli operatori economici che prendono parte all'esecuzione di appalti pubblici devono possedere i requisiti generali di moralità, tra cui quello di regolarità contributiva. In caso di costituzione di un apposito elenco di avvocati, da consultare ai fini del conferimento del singolo incarico professionale, tali requisiti devono essere posseduti dai professionisti al momento della richiesta di iscrizione nel citato elenco e debbono essere controllati al momento di ogni singolo affidamento, fermo restando, da un lato, che non può esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 (prima art. 38 d.lgs. 163/2006) e, dall'altro, che la stazione appaltante nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa può valutare di svolgere in ogni momento le verifiche ritenute necessarie;

Visto il modello di offerta, allegato alla lettera di invito (prot. n. 10244/10.03.2022), inoltrato all'Avv. ***** per la presentazione dell'offerta economica ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola;

Richiamato il punto 26, lett. j) del predetto modello, riportante, tra le dichiarazioni prescritte per le finalità appena menzionate, quanto testualmente indicato di seguito:

j. di essere consapevole che, al fine di verificare l'affidabilità dei soggetti che contrattano con la Pubblica Amministrazione – si procederà alla verifica delle dichiarazioni ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., prodotte in sede di offerta e che, in caso di dichiarazioni mendaci, incorrerà nella revoca dell'affidamento dell'incarico, con conseguente segnalazione alle Autorità competenti;

Preso atto che detta dichiarazione è stata espressamente resa dall'Avv. ***** nell'offerta dell'11.03.2022 (inviata a mezzo raccomandata a r. ed acquisita agli atti dell'Ente il 17.03.2022 al prot. n. 11304);

Vista l'e-mail dell'Avv. ***** del 16.06.2022 sopra riportata e preso atto che le giustificazioni addotte dallo stesso avvocato in merito alle violazioni definitivamente accertate di cui alla suddetta PEC del 07.04.2022 dell'Agenzia delle Entrate costituiscono mere asserzioni prive di riscontro documentale e, comunque, confermano la sussistenza della posizione debitoria del professionista nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

Preso atto che sebbene l'Avv. ***** nella suddetta e-mail del 16.06.2022, avesse asserito di avere richiesto all'Agenzia delle Entrate di emettere nuova dichiarazione in merito alla verifica sopra riportata, attivata da questo Ente, detta nuova dichiarazione non risulta pervenuta agli atti d'ufficio di questo Ente e ciò sebbene, con PEC prot. n. 29444 del 12.07.2022, questo Comune di Favara avesse, a tal uopo, concesso il termine di giorni dieci a decorrere dalla medesima data del 12.07.2022;

Tenuto conto, pertanto, che – alla luce di quanto sopra riportato – i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per quanto concerne l'offerta presentata dall'Avv. ***** per l'affidamento dell'incarico in parola, debbono ritenersi accertati;

Vista la determinazione del Responsabile della P.O. n. 1, denominata Area Affari Generali, di cui in oggetto;

Richiamato il punto 7 del predetto provvedimento che, testualmente, riporta quanto segue:

*7) dare atto che sono in corso di acquisizione le verifiche delle dichiarazioni rese dall'Avv. ***** in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., e che, ove le stesse dovessero risultare non veritiere, si procederà alla revoca dell'affidamento dell'incarico sopra indicato, con conseguente segnalazione alle Autorità competenti;*

Rilevato, per le motivazioni ampiamente sopra esposte, che una delle dichiarazioni (quella ex art. 80 comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.) rese dall'Avv. ***** in sede di offerta non è risultata veritiera (così come segnalato dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente con la nota sopra riportata);

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla revoca dell'affidamento dell'incarico disposto in favore dell'Avv. ***** con il provvedimento di cui in oggetto e di tutti gli atti ad esso connessi, con conseguente segnalazione alle Autorità competenti;

Ritenuto, altresì, necessario – per l'effetto di detta revoca – annullare i punti 5) e 6) del dispositivo del provvedimento di cui in oggetto;

Tenuto conto che, successivamente alla citata comunicazione prot. n. 30791 del 21.07.2022 e fino alla data odierna, non risulta agli atti alcun intervento nel procedimento in parola – ex art. 9, Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.– da parte dell'Avv. *****;

Ritenuto necessario procedere alla predetta revoca con solerzia, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente nella controversia oggetto dell'incarico in parola, in considerazione del fatto che – nelle more che si accertassero i fatti connessi alla segnalazione delle violazioni di cui alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sopra riportata - non si è conferita alcuna procura alle liti all'Avv. *****;

Dato atto che, con separato provvedimento, si procederà all'affidamento dell'incarico di che trattasi al professionista che - nella gara di riferimento - ha offerto il maggior ribasso in forma unica percentuale sull'importo posto a base di gara, immediatamente inferiore a quello presentato – in detta sede – dall'Avv. *****, la cui offerta deve ritenersi esclusa, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO altresì che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art. 7, comma 1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente provvedimento, nonché altri dati che possono consentire l'individuazione del soggetto cui il presente provvedimento è diretto; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati nel presente provvedimento e i dati identificativi del soggetto interessato è allegata in forma digitale al presente provvedimento, ma non soggetta a pubblicazione;

DATO ATTO, infine, che nell'adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente, Giacinto Provenzano, e dello stesso Responsabile di Posizione Organizzativa n. 1, denominata Area Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, Dott. Giuseppe Pullara, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis, L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

RILEVATA la propria competenza in materia

DETERMINA

- 1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) di revocare l'affidamento dell'incarico disposto, in favore dell'Avv. *****, con il provvedimento di cui in oggetto e tutti gli atti ad esso connessi, con conseguente segnalazione alle Autorità competenti;
- 3) di annullare - per l'effetto di detta revoca – i punti 5) e 6) del dispositivo del provvedimento di cui in oggetto;
- 4) di dare atto che, con separato provvedimento, si procederà all'affidamento dell'incarico di che trattasi al professionista che - nella gara di riferimento - ha offerto il maggior ribasso in forma unica percentuale sull'importo posto a base di gara, immediatamente inferiore a quello presentato – in detta sede – dall'Avv. *****, la cui offerta deve ritenersi esclusa, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss. mm. e ii.;
- 5) di notificare il presente provvedimento all'Avv. *****;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.;
- 8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Pullara
- 9) dare atto, altresì, che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art.

7, comma 1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente provvedimento, nonché altri dati che possono consentire l'individuazione del soggetto cui il presente provvedimento è diretto; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati nel presente provvedimento e i dati identificativi del soggetto interessato è allegata in forma digitale al presente provvedimento, ma non soggetta a pubblicazione;

10) di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento potrà essere presentata impugnazione nei modi e termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Favara, 29.07.2022

Il Responsabile del Servizio n. 2
Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari
Giacinto Provenzano

Il Responsabile della P. O. n. 1
Area Affari Generali
Dott. Giuseppe Pullara



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 834

data 03.08.2022

P.O. 1 Area Affari Generali

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 83

data 29.07.2022

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1, DENOMINATA AREA AFFARI GENERALI, RIPORTANTE I SEGUENTI ESTREMI: XXXXXX. - |
|----------------|--|

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Alba Gerlando